

**Circolare n. 6/2021**

**Oggetto: E-commerce, nuove regole europee sull'IVA dal 1° luglio 2021**

## 1 PREMESSA

Entrano in vigore dal 1° luglio 2021 le nuove regole IVA UE sull'e-commerce, recepite in Italia con D. Lgs. n. 83/2021. In base al decreto, si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l'uso di un'**interfaccia elettronica** (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE, nonché le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 83/2021, di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) n. 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

La normativa europea in materia fa parte del pacchetto e-commerce, che ha l'obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese impegnate nell'e-commerce transfrontaliero.

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal **1° luglio 2021**.

Il decreto introduce l'art. 2-bis al D.P.R. n. 633/1972, rubricato "Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche", in base al quale le cessioni di beni come:

- **le vendite a distanza intracomunitarie e le cessioni di beni** con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE;

- **le vendite a distanza di beni importati** da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'**interfaccia elettronica**, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

Secondo il decreto, le **cessioni di beni** da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni, nonché le cessioni dei medesimi beni nei confronti di questo soggetto passivo, si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo. I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta tramite l'uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, conservano per un periodo di 10 anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, la documentazione di cui all'art. 54-quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, relativa a tali cessioni o prestazioni. La **documentazione** è fornita per via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate.

## 2 PAGAMENTO DELL'IVA ALL'IMPORTAZIONE

Dopo l'art. 70 del decreto IVA viene introdotto l'art. 70.1, rubricato "**Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione**": i soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell'imposta, possono assolvere gli obblighi in materia d'imposta sul valore aggiunto, esclusi i prodotti soggetti ad accisa, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, per le quali non è applicato il regime speciale. Relativamente alle **importazioni di beni** effettuate nel mese di riferimento, i

soggetti che si avvalgono del **regime speciale** presentano una **dichiarazione mensile** dalla quale risulta l'ammontare dell'imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati.

La dichiarazione è presentata in formato elettronico **entro il termine di versamento dell'imposta riscossa**, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli; tale determinazione tiene altresì conto di eventuali meccanismi di semplificazione dell'adempimento dichiarativo.

**L'imposta riscossa** nell'ambito di questo **regime speciale è versata mensilmente** entro il termine di pagamento del dazio all'importazione.

I soggetti che si avvalgono del regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni. La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la verifica della correttezza dell'imposta dichiarata.

I beni importati nell'ambito del regime speciale sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria. La persona alla quale i beni sono destinati può optare per la procedura di importazione di cui all'art. 67 per avvalersi dell'aliquota IVA ridotta, se prevista.

Con l'introduzione dell'art. 74-sexies.1 è stato invece previsto anche un **regime speciale** per la **vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi**, per cui i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'UE che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'UE non stabiliti in alcuno Stato membro EU, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi **possono identificarsi in Italia**.

I soggetti passivi stabiliti in Paesi terzi, che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, esercitano **l'opzione** tramite un unico **rappresentante fiscale** appositamente nominato ai fini del regime speciale.

Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate secondo il regime speciale, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il **pagamento è accettato**. I soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto sono dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II.

L'opzione è esercitata mediante richiesta all'Agenzia delle Entrate, che comunica al soggetto richiedente il **numero di identificazione** attribuito per l'applicazione del regime speciale.

Il versamento dell'**imposta dovuta in base alla dichiarazione** è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima. I soggetti che si avvalgono del regime speciale conservano la documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo giorno successivo a quello di effettuazione delle medesime e la forniscono in formato elettronico, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

**I soggetti che si avvalgono del regime speciale non possono detrarre dall'imposta dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni**; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 38-ter, comma I-bis. Questi soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi dell'art. 19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.

### 3 VENDITE A DISTANZA

La definizione di **vendite a distanza** è contenuta nel nuovo art. 38-bis aggiunto al D.L. n. 331/1993 per cui per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

Per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 72, D.P.R. n. 633/1972, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

Le disposizioni in questione non si applicano:

- alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- alle cessioni di beni da installare, montare o assemblare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.

Per le cessioni di cui all'art. 2-bis del decreto IVA, la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alle cessioni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.